

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.1

L'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento di contabilità generale dello Stato), che ammette il ricorso al sorteggio nel caso di offerte di eguale importo nelle gare di appalto solo "ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliono migliorare l'offerta", trova applicazione generalizzata indipendentemente dal suo richiamo nei bandi di gara, e non è stato abrogato né implicitamente né esplicitamente dalla successiva normativa in materia di appalti. La clausola del bando di gara secondo cui, in caso di offerte economiche uguali, si procederà a sorteggio, va interpretata e integrata alla stregua dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, il quale, prima del sorteggio, prevede l'esperimento migliorativo. Ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 deve ritenersi che, nel caso in cui in una gara di appalto siano state presentate offerte uguali, il sorteggio costituisce il metodo di aggiudicazione meramente residuale, applicabile solo qualora non sia possibile l'esperimento migliorativo; tale preventivo esperimento deve ritenersi rispondente ad un principio generale, in quanto consente all'Amministrazione, nel rispetto anche della libera concorrenza, di ottenere la prestazione oggetto dell'appalto alle migliori condizioni di mercato. Non è necessaria la presenza di tutti i concorrenti classificatisi in parità per procedere all'esperimento migliorativo previsto dall'art. 77 del R.D. n. 827/1924, atteso che quest'ultima norma inibisce l'esperimento della procedura migliorativa solo "ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliono migliorare l'offerta". L'esperimento migliorativo previsto dall'art. 77 del R.D. n. 827/1924 è del tutto compatibile in caso di gare per appalti sopra soglia. In essi il limite di anomalia non determina di per sé alcuna esclusione delle offerte in sospetto di anomalia, imponendo solo la loro verifica intesa ad accertare se il ribasso è giustificato alla stregua degli elementi evidenziati (dopo contraddittorio) dalla ditta interessata. La disciplina di cui all'art. 77 del R.D. n. 827/1924 è compatibile con la vigente normativa in tema di esclusione delle offerte anomale negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 21bis, Legge n. 109/1994 e s.m., recepito dalla L.R. Sicilia n. 7/2002), avuto in particolare riguardo alla concreta possibilità che l'offerta migliorativa si mantenga entro la soglia di anomalia, salvo comunque ed impregiudicato il potere-dovere dell'Amministrazione di procedere a verifica in contraddittorio nel caso in cui l'offerta migliorativa superi la predetta soglia.